



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile

In funzione di giudice unico nella persona del dott. Gian Piero Vitale ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo n. 28239 del 2024, vertente

TRA

Parte_1 (P.IVA: *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cologno Monzese (MI), alla Via Alessandro Volta, n. 16, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giangiacomo e dall'avv. Pietro Cavasola, entrambi del foro di Roma, giusta procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria Passarella, n.1;

OPPONENTE

E

Controparte_1 (P.IVA *P.IVA_2*), con sede in Settimo Milanese (MI), Via Ciniselli nn. 6/8/10, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Sandri, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato;

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8243/2024 del Tribunale di Milano.

CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23.07.2024, **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8243/2024, emesso, su istanza della società **Controparte_1**, dal Tribunale di Milano in data 11.06.2024 e notificato il 13.06.2024, con il quale le si intimava di pagare la somma di euro 316.767,58, a titolo di corrispettivo del contratto di appalto avente oggetto l'intervento e l'assistenza tecnica per l'installazione locale e/o per la formazione, nell'ambito del progetto Trans Adriatic Pipeline AG ("TAP"), presso il sito in Melendugno (LE), Strada Provinciale SP 29 - 73026. L'opponente, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'arbitrato estero e/o internazionale, in forza dell'esistenza di una clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dalle parti (il cd. "*Purchase order*" n. 4415779183 del 15.10.2020); nel merito, contestava l'importo del credito vantato da controparte in ragione del mancato e/o inesatto adempimento dei lavori, riconoscendo dovuto solo l'importo di euro 104.422,94 da porsi in parziale compensazione con il maggiore costo sostenuto di euro 190.451,00 per aver dovuto commissionare il completamento dei lavori a una società terza, in forza della clausola 15 delle "*condizioni che disciplinano il contratto*". Pertanto, chiedeva a questo Tribunale, in accoglimento della proposta opposizione, di dichiararsi nullo e/o revocarsi il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposta, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società opposta, deducendo, in sintesi, la piena applicabilità della legge italiana in forza del contratto quadro del 6.08.2020, intervenuto tra la stessa **CP_1** e la **Parte_1** e contestando, quindi, l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel "*Purchase order*", perché intervenuta in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto quadro; deduceva, in ogni caso, l'inapplicabilità delle clausole di cui ai numeri 13, 14, e 15 delle condizioni dello stesso "*Purchase order*" per mancata duplice sottoscrizione, in quanto ritenute vessatorie. Nel merito, contestava tutto quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, asserendo il corretto adempimento di **CP_1** alle proprie obbligazioni e concludendo, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato, con vittoria di spese e competenze di lite.

Depositata le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 06.02.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo richiesta dall'opposta per la minore somma non contestata di euro 104.422,94, oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalla scadenza della fattura n. 22005 del 31.01.2022 al soddisfo, rigettava la richiesta di prova testimoniale dell'opposta e rinviava all'udienza cartolare di precisazione conclusioni del 15.01.2026 ove la causa veniva riservata in decisione.

Ciò premesso, l'opposizione proposta nell'interesse di **Parte_1** è infondata e va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato per le ragioni che di seguito si espongono.

Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente in quanto infondata.

Parte_1 ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in virtù della clausola compromissoria (art. 35.5) contenuta nelle condizioni generali del contratto inviate unitamente all'accettazione del Purchase order" n. 4415779183 del 15.10.2020 (sub doc. n. 2 opponente), secondo cui la legge applicabile al rapporto è la legge del Regno Unito e ogni controversia dovrà essere devoluta ad un collegio di tre arbitri in conformità al Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Occorre tuttavia rilevare che, come dedotto dall'opposta, **Parte_1** ha accettato l'offerta n. 378-20 di **CP_1** non con il "Purchase order" n. 4415779183 del 15.10.2020, ma con il contratto sottoscritto il 06.08.2020 (sub doc. n. 2 opposta).

Alla luce dello specifico contenuto, deve escludersi che tale atto costituisca una mera lettera di intenti non vincolante inviata da **Parte_1** come vorrebbe l'opponente, trattandosi, piuttosto, di un contratto quadro con cui le parti, richiamandosi ai termini dell'offerta di **CP_1** n. 378-20, che veniva allegata, concordavano i termini, anche economici, dell'assistenza tecnica sul progetto TAP di Melendugno, dando origine ad un rapporto continuativo in cui le parti individuavano la natura dei servizi offerti (assistenza tecnica progetto TAP) e il corrispettivo per gli interventi richiesti.

Nel suddetto contratto veniva stabilito che la legge applicabile al rapporto era quella italiana (v. art 5 "Applicable law: This LOI is governed by the Laws of Italy"), per cui non vi è dubbio che questa sia la legge applicabile al rapporto in questione.

Pertanto, l'ordine di acquisto n. 4415779183 del 15.10.2020 costituisce solo un atto esecutivo del contratto quadro, e come tale è soggetto ai termini ed alle condizioni previsti da quest'ultimo ed alla legge italiana, mentre le condizioni generali di contratto allegate all'ordine non possono ritenersi applicabili al rapporto, essendo incontestato che **Parte_1** le ha tramesse e messe a disposizione di **CP_1** in data 15.10.2020, dopo oltre due mesi dalla conclusione del contratto quadro, avvenuta il 6.08.2020; tali condizioni, in virtù del disposto di cui all'art 1341 cc (*"le condizioni di generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza..."*), non sono dunque applicabili al rapporto, non risultando accettate dall'opposta ed essendo state inviate dopo la sottoscrizione del contratto.

Quanto al merito, occorre premettere – come ritenuto dall’orientamento consolidato della giurisprudenza - che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell’onere della prova; per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l’ingiunzione – la prova dell’esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi e/o impeditivi dell’obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).

Ciò posto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la società opposta ha fornito prova sufficiente dell’esistenza del credito vantato, avendo prodotto il contratto quadro del 6.08.2020 stipulato con **Parte_1** la fattura n. 220005 del 31.01.22 recante, in relazione al contratto, l’oggetto e la data di svolgimento dei servizi espletati, l’estratto autentico delle scritture contabili (v. doc. 5-8 fascicolo monitorio), i **Pt_2** Rapportini di lavoro Febbraio 2021/Dicembre 2021, redatti in contraddittorio tra le parti e sottoscritti da **Parte_1** e a volte dal cliente finale, non specificamente contestati, che documentano, oltre all’attività svolta e la sua esecuzione, anche il giorno e la durata dell’attività di assistenza del tecnico incaricato da **CP_1** (v. doc. n. 4 fasc. monitorio).

Parte opponente non ha contestato i lavori eseguiti nel periodo febbraio - luglio 2021 per un importo complessivo di Euro 104.422,94, ma sostiene che **CP_1** non avrebbe eseguito i lavori in modo corretto e completo in relazione al periodo settembre-dicembre 2021, riferendo di aver dovuto incaricare una terza società, la Technocontrol, per il completamento e la correzione dei lavori svolti dalla opposta.

Deve rilevarsi, tuttavia, che **Parte_1** non ha fornito adeguato riscontro probatorio al riguardo, non risultando alcun documento idoneo a dimostrare un inesatto adempimento relativo ai lavori svolti dall’opposta nel periodo settembre - dicembre 2021 o a provare che le attività e le opere realizzate da Technocontrol siano state poste in essere per porre rimedio agli asseriti inadempimenti di **[...]** **CP_1**

In particolare, occorre osservare che alcuni dei documenti prodotti dall’opponente non sono contestazioni, quanto mere comunicazioni sulle modalità operative di realizzazione del progetto TAP o resoconti sullo stato di avanzamento dei lavori (v. sub. doc. nn. 12 e 17); altri documenti, invece, sono scambi di mail e comunicazioni contenenti contestazioni estremamente generiche senza un preciso riferimento, nemmeno temporale, alle attività indicate nei rapportini depositati da **[...]** **CP_1** (v. sub. doc. nn. 4, 6, 14,15, 19).

A ciò si aggiunga che non vi è adeguata prova che la società Technocontrol sia intervenuta per riparare gli interventi effettuati da **CP_1** non essendo sufficienti l’offerta (v. doc. n. 3) e le fatture di

Technocontrol (v. doc. nn. 10 e 16) riportanti la voce generica “Site Installation Honeywell Analyzer Shelter Modification”, da cui risulta solo che anch’essa ha svolto attività di installazione presso il sito TAP. Peraltro, deve rilevarsi che l’opponente chiede la compensazione degli importi dovuti a Technocontrol con il proprio debito, senza però documentare l’effettivo pagamento di tali somme. Fermo restando quanto precede, deve ritenersi comunque infondata l’eccezione di compensazione sollevata da **Parte_1** in forza delle richiamate clausole 13, 14 delle condizioni generali allegate al momento dell’invio dell’ordine di acquisto n. 4415779183 del 15.10.2020, stante l’inefficacia delle stesse per quanto sopra argomentato.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, va rigettata l’opposizione proposta da **Parte_1** con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex d.m. 147/2022, tenuto conto del valore di causa e dell’attività difensiva espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:

- 1) RIGETTA l’opposizione avanzata nell’interesse di **Parte_1** e, per l’effetto, conferma integralmente l’impugnato decreto ingiuntivo n. 8243/2024 del Tribunale di Milano;
- 2) CONDANNA l’opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione, in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 10.000,00, oltre contributo forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

Milano, 03 febbraio 2026

Il Giudice

Dr. Gian Piero Vitale